

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 13 maggio 2003- Individuazione dei prodotti alimentari deteriorabili ai fini dell'applicazione del termine di pagamento di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Gazzetta Ufficiale N. 116 del 21 Maggio 2003

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che demanda ad un decreto del Ministro delle attivita' produttive la individuazione dei prodotti alimentari deteriorabili; Ritenuto di provvedere al riguardo;

DECRETA:

1. Sono considerati «prodotti alimentari deteriorabili», ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita' degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

aW superiore a 0,95 e **pH** superiore a 5,2

oppure aW superiore a 0,91

oppure pH uguale o superiore a 4,5;

d) tutti i tipi di latte.

2. La lista di cui al comma 1 e' aggiornata sulla base dell'evoluzione dei mercati.

Roma, 13 maggio 2003

Il Ministro: Marzano